

**LEGGE 488/92**  
**COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE**  
**CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95**  
**TRENTUNESIMA RIUNIONE – 30 GENNAIO 2001 – RISPOSTE AI QUESITI**

**D. (Centrobanca)** Una società, operante nel settore dell'Informatica ed attività connesse, deve effettuare un investimento consistente nell'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la produzione e diffusione di servizi telematici ed eidomatici, integrando quindi la tecnologia informatica con quella delle telecomunicazioni. Dovrà quindi acquistare sia i macchinari necessari per l'elaborazione ed il trattamento dei dati (computer server) che i macchinari necessari per la ricezione, diffusione e trasmissione dei dati stessi (computer router e fibra ottica). Fra gli acquisti di impianti ed attrezzature specifiche sono, infatti, compresi quelli delle fibre ottiche, che collegheranno i nodi di trasmissione della società (gruppo di computer server, fibre ottiche e computer router), necessarie per la ricezione, trasmissione e diffusione dei dati da elaborare ed elaborati. Detta fibra ottica è infatti parte integrante e tecnicamente inscindibile del lay-out produttivo di creazione del prodotto/servizio - in quanto senza di esse lo stesso non potrebbe essere svolto e reso - insieme ai computer router ed ai computer server ed è assolutamente interna alla struttura operativa della società stessa (rete intranet).

**D. (San Paolo-Imi)** Una grande impresa del settore delle telecomunicazioni propone un nuovo impianto concernente la realizzazione di un network di telecomunicazioni per una grande area metropolitana all'interno di una regione del Sud Italia. Il progetto prevede la realizzazione di una centrale per la raccolta, la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni (tale impianto rappresenta il 20% del totale investimento) e l'acquisto, preferibilmente chiavi in mano, di una infrastruttura di rete a fibre ottiche (cablaggio). La suddetta infrastruttura di rete comporterebbe lo scavo, la canalizzazione e la posa in opera di cavi in fibre ottiche sul territorio comunale. Premesso che l'attività risulta tra quelle agevolabili ai sensi della legge 488/92, non si ravvisano dubbi circa l'ammissibilità della centrale di smistamento; si desidera invece sapere se la rete cavi, che rappresenta il grosso dell'investimento, può essere ritenuta ammissibile e, in caso positivo, se debba essere considerata un'opera strutturale assimilabile alle opere murarie ovvero un'attrezzatura.

**D. (Europrogetti & Finanza)** Un'impresa intende proporre un investimento nel settore call-center. Il programma di investimenti concerne la realizzazione di una struttura centrale (uffici, call center, centrale telefonica principale, etc.), la realizzazione di otto nodi periferici, dislocati in comuni non limitrofi alla struttura centrale, ma ubicati nell'ambito della stessa regione (ciascun nodo è composto da un immobile di circa 60 mq. dove all'interno sono poste delle apparecchiature -

centrali telefoniche periferiche - governate direttamente dalla struttura centrale), l'acquisto e la posa in opera di fibra ottica per l'allestimento della necessaria rete di collegamento tra i nodi periferici e la struttura principale ed il consequenziale "cablaggio" del territorio regionale. La società, ad oggi dispone della piena disponibilità e dell'ideale destinazione urbanistica del suolo dove sorgeranno la struttura centrale ed i nodi periferici.

*R. I quesiti hanno per oggetto l'ammissibilità delle spese relative a reti in fibra ottica esterne ad una unità produttiva, così come definita dalla normativa (cfr. circolare n. 900315 del 14.07.2000). La problematica in generale è stata oggetto di interpretazione da parte della Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, tuttavia, al fine di fornire una puntuale risposta ai casi prospettati, occorrerebbe comprendere se i nodi collegati dalla rete possano costituire ciascuno, autonomamente, un'unità produttiva come sopra richiamata (se, cioè, ciascun nodo sia dotato o meno di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale) ovvero se tale autonomia riguardi l'intero sistema (nodi + rete), almeno a livello regionale, autonomia che, quindi, verrebbe meno, insieme alla funzionalità, in assenza dei collegamenti tra i nodi garantiti dalla rete. Solo in tale seconda ipotesi, infatti, che richiede uno specifico accertamento tecnico istruttorio, l'intero sistema stesso verrebbe a configurare una "unità produttiva", rendendo, per analogia, applicabile al caso in esame i criteri di ammissibilità validi per le imprese di costruzioni che, a determinate condizioni, hanno la possibilità di utilizzare i beni agevolati "liberamente" nelle aree ammissibili di un'unica regione; condizione indispensabile, in tal senso, sarebbe che la richiamata autonomia del sistema nodi + rete non superi l'ambito regionale. Qualora tale condizione venisse accertata in sede istruttorio, la pratica potrebbe essere favorevolmente esaminata sempre nel pieno rispetto di altre condizioni quali: la piena disponibilità degli immobili, ivi compresi, quindi, i terreni sui quali verranno stese le reti anche sotto forma di concessioni, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa; la sussistenza dei dati relativi alle produzioni, alle capacità produttive, agli occupati ed alle tematiche ambientali con riferimento all'intera "unità produttiva" (evidenziando le variazioni strettamente riconducibili al programma di investimenti); la presenza di una stabile sede operativa nel territorio della regione fin dal termine finale di presentazione delle domande. Come per le imprese di costruzione, in relazione alla diffusa presenza sul territorio regionale, il punteggio dell'indicatore regionale sarà il minore tra quelli relativi alle combinazioni delle tre priorità interessate ed anche la misura agevolativa riconoscibile (ove variabile in relazione al territorio della regione) sarà quella minore, per la dimensione dell'impresa applicabile nella regione stessa; il programma, inoltre, non potrà essere inserito in un'eventuale graduatoria regionale speciale per aree. In relazione agli ultimi due punti infine, si ritiene necessario mettere a conoscenza l'impresa delle relative limitazioni e acquisire un consenso formale all'applicazione delle stesse in quanto indispensabili ai fini dell'ammissibilità del programma.*

*Qualora gli esiti istruttori dovessero evidenziare l'autonomia di ciascun nodo, quest'ultimo assurgerebbe ad "unità produttiva" autonoma e dovrebbe essere oggetto di una domanda dedicata, con la conseguente esclusione delle spese relative a beni e/o manufatti ubicati all'esterno dell'unità produttiva medesima.*

**D. (San Paolo Imi)** Un'azienda, operante nel settore della produzione di energia elettrica, ha intenzione di effettuare un intervento di "ammodernamento", così come definito dalla normativa della legge 488/92, su un impianto di pompaggio. L'impianto è costituito da una stazione di sollevamento d'acqua sita sulla sponda di un vaso artificiale, in cui l'impianto in questione immette le acque prelevate da fiumi limitrofi che scorrono a quote più basse, vaso che alimenta una centrale idroelettrica a valle con potenza nominale di concessione pari a 19 MW. Con un successivo salto, la stessa acqua alimenta una seconda centrale con potenza di concessione di 15 MW e, con un ulteriore terzo salto, alimenta ancora una terza centrale da 54 MW. Qualora si intendessero le tre centrali facenti parte di un'unica unità produttiva, l'energia prodotta supererebbe il livello massimo stabilito dalla normativa (50 MW) e l'investimento non sarebbe agevolabile. Se,

invece, come ipotizzato dalla ditta richiedente, si assumesse come unità produttiva la prima centrale idroelettrica da 19 MW, che produce e distribuisce energia in forma autonoma, l'investimento assumerebbe caratteristiche di ammissibilità.

**R.** *Nell'esame dell'ammissibilità o meno della stazione di pompaggio non può che preliminarmente rilevarsi che l'unità produttiva di riferimento è costituita dai tre impianti di produzione di energia, la cui potenza elettrica è pertanto complessivamente pari a 88 MW (19+15+54), superiore, quindi, a quella consentita ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni della legge n. 488/92.*

**D. (B. CIS)** Attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (ISTAT 90.00.1). I mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, quali gli autocompattatori muniti di specifiche attrezzature atte allo scopo, possono rientrare tra gli investimenti ammissibili, tenuto conto che in questi casi l'attività non è economicamente delegabile a terzi?

**R.** *I mezzi di trasporto targati di merci e/o persone, secondo quanto precisato al punto xi) dell'allegato n. 7 della circolare n. 900315 del 14.7.2000, non sono ammessi alle agevolazioni.*

**D. (B. CIS)** Si chiede conferma del corretto inquadramento nel codice ISTAT 63.22 "Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua" dell'attività di rimessaggio barche, anche in analogia all'esemplificazione fornita nel codice 63.21 "Altre attività connesse ai trasporti terrestri" in cui è allocata l'analoga attività di rimessaggio invernale di roulotte, camper etc..

**R.** *I mezzi mobili oggetto del rimessaggio non attengono ad un'attività di trasporto, quanto ad una di diporto. L'attività prospettata nel quesito, quindi, non si ritiene che possa essere riconducibile alle "Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua", come ipotizzato dalla Banca, quanto, semmai, ad una delle "ulteriori attività ammissibili" che potrebbe indicare una o più regioni ai fini della concessione delle agevolazioni della legge 488/92 in favore del settore turistico-alberghiero.*

**D. (M. Lombardo)** Una società del settore molitorio ha rilevato un ramo d'azienda (terreno e manufatti) che la cedente aveva in passato a sua volta rilevato da altra azienda del Beneventano la cui licenza di macinazione era stata sospesa per giustificati motivi in attesa di una delocalizzazione dell'unità produttiva. La cessionaria intende localizzare l'attività nel Crotonese mediante: 1) trasferimento dell'unità produttiva a seguito di provvedimento giudiziario (per sopravvenuta inagibilità del mulino) 2) realizzare un programma d'investimenti che la società dichiara finalizzati al miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto. Si chiede di conoscere se l'impostazione presentata sia esatta, se la spesa sia ammissibile alle agevolazioni e quale sia la corretta tipologia d'investimento.

**R.** *L'unica condizione di ammissibilità degli investimenti nel settore dei cereali e del riso è che si tratti di investimenti finalizzati al miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto nell'ambito di impianti esistenti (cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, codice 15.61.1-2, colonna b). I trasferimenti degli impianti, ancorchè motivati da comprovate ragioni ambientalistiche, non possono, pertanto, essere ammessi.*

**D. (San Paolo-Imi)** Si chiede se siano ammissibili investimenti concernenti la realizzazione di un nuovo impianto per i seguenti prodotti:

- a) pomodoro biologico
- b) pomodoro con certificato di produzione a lotta integrata (pesticidi inferiori del 30% rispetto ai limiti di legge)
- c) pomodoro sammarzano d.o.p.
- d) rondelle di pomodoro
- e) sughi pronti
- f) polpa di pomodoro speziata

Riteniamo siano ammissibili, purchè la materia prima sia di origine comunitaria, gli investimenti di cui alle lettere a), b), c) ed f); abbiamo dubbi su prodotti sub d) ed e).

**R.** *La realizzazione di un nuovo impianto di trasformazione dei prodotti di origine comunitaria di cui alle lettere a), b), c) e d) non è ammissibile poichè il pomodoro è un prodotto vincolato da quote (cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, codice 15.32-33, colonna b, punto 5). Per quanto riguarda un nuovo impianto relativo alla produzione di cui alle lettere d), e) ed f), l'investimento non è del pari ammissibile in quanto non si tratta di prodotti innovativi (cfr. i medesimi riferimenti precedenti, punto 4).*

**D. (San Paolo-Imi)** Impresa esistente che svolge attività di molitura cereali per alimentazione animale vuole attuare un programma di ammodernamento con trasferimento dell'unità produttiva (trasferimento necessario proprio per migliorare la qualità e le condizioni sanitarie del prodotto). Può aumentare la produzione effettiva del 30%? Riteniamo che il codice ISTAT sia il 15.61.1 in quanto riferito alla sola molitura, con investimento ammissibile ancorchè comporti aumento della produzione.

**R.** *Per quanto riguarda il programma di ammodernamento di un'impresa esistente che svolge attività di molitura cereali per alimentazione animale il codice ISTAT di riferimento è il 15.71 e l'investimento è ammissibile solo se finalizzato all'adeguamento degli impianti di gestione qualità, in base alle norme ISO 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO 14000, senza, quindi, alcun aumento della capacità produttiva. Il trasferimento, pertanto, non è una tipologia ammissibile.*

**D. (B. CIS)** Si chiede quale comportamento adottare nel caso in cui gli scarti di lavorazione (che costituirebbero rifiuti speciali) di un prodotto di categoria ammissibile vengano ulteriormente elaborati per l'ottenimento di un prodotto in categoria non ammissibile. La migliore esemplificazione può trovarsi nel settore lattiero caseario dove il siero derivante dalla produzione del formaggio (ammissibile se a marchio Dop/Igp) può venire ulteriormente lavorato per ottenere ricotta (che non risulta poter ottenere il suddetto marchio). E' da precisare che questa ulteriore lavorazione può non necessitare di attrezzature specifiche diverse da quelle tipiche per la produzione del formaggio e potrebbe risultare impossibile enucleare la parte di programma eventualmente non ammissibile; in tale ipotesi si renderebbe necessario escludere l'intero ammontare degli investimenti utilizzati sia per le lavorazioni ammissibili che per quelle non ammissibili (vedasi punto 2.7 della circolare n. 900315 del 14.7.2000). A parere di questa banca si ritiene che nel caso la lavorazione dei sottoprodotti o degli scarti risponda sia ad esigenze di carattere economico (comunque di portata marginale rispetto all'attività principale) che di tutela dell'ambiente (eliminazione/riduzione di rifiuti pericolosi/speciali) che impongono la prosecuzione integrale del ciclo di lavorazione, possa essere ammesso alle agevolazioni l'intero programma.

**R.** *La circolare individua i settori agroalimentari nei quali gli investimenti per impianti dedicati al trattamento degli scarti di lavorazione sono ammissibili. Si tratta, in particolare (si veda la circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, settori richiamati e relativi punti della colonna b): CARNE BOVINA, SUINA E OVICAPRINA (punto 5), CARNE AVICOLA (punto 3), CARNE DI STRUZZO (punto 5), FORAGGI E MANGIMI (punto 3); non sono previsti investimenti per il trattamento degli scarti di lavorazione nel settore del LATTE E DERIVATI. Sia per tale motivo, ma anche per quanto detto nel quesito in merito all'utilizzo delle medesime attrezzature impiegate per i prodotti non ammissibili e, infine, per quanto disciplinato dal punto 2.7 della circolare n. 900315/2000, il programma non è ammissibile.*

**D. (M. Lombardo)** Si pone il caso di un'azienda che propone due investimenti per la realizzazione di altrettanti nuovi impianti, uno destinato alla trasformazione del pomodoro e suoi derivati (con esclusione di concentrato e pelato) e l'altro alla trasformazione e surgelazione di prodotti agro-alimentari. Entrambi i programmi sono connessi al miglioramento delle condizioni di

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché alla movimentazione, al confezionamento, all'imballaggio, alla pesatura e alla campionatura degli stessi.

**R.** *Per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto destinato alla trasformazione del pomodoro e suoi derivati, l'investimento non è ammissibile poiché il pomodoro è un prodotto vincolato da quote (cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, codice 15.32-33, colonna b, punto 5). Per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto destinato alla trasformazione e surgelazione di prodotti agroalimentari l'investimento non è ammissibile in quanto si tratta di un nuovo impianto e non di ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione. (cfr. medesimo riferimento di cui sopra, punto 1).*

**D. (M. Lombardo)** Si pone il caso di un'azienda che opera nel settore della macellazione del bestiame (bovini, suini e ovicapri) e della lavorazione di prodotti a base di carne e che intende realizzare un programma d'investimenti comprendente le seguenti realizzazioni: installazione di una nuova linea di macellazione ovina adeguata agli standard igienico-sanitari previsti dalla U.E., installazione di un impianto di stordimento elettronico dei suini, costruzione di stalle di sosta conformi ai sistemi di gestione ambientale, costruzione di celle per l'incremento della capacità di conservazione della carne, impianto di trattamento dei sottoprodotti della lavorazione, impianti a protezione dell'ambiente (macchine lavaggio scarpe, guanti, grembiuli, coltelli), impianti idranti per adeguamento alle norme di sicurezza, impianti per la produzione di acque e vapore di processo, impianto di depurazione. Si chiede conferma sull'ammissibilità delle spese per opere murarie relative ai locali che ospiteranno i sopraindicati investimenti.

**R.** *Gli investimenti relativi a:*

- *installazione di una nuova linea di macellazione ovina adeguata agli standard igienico-sanitari previsti dalla U.E.*

- *installazione di un impianto di stordimento elettronico dei suini*

- *costruzione di stalle di sosta, conformi ai sistemi di gestione ambientali*

*non sono ammissibili in quanto non rientrano in una delle tipologie previste dalla normativa (cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, codici 15.11.1-2 e 15.13, colonna b).*

*Gli investimenti relativi alla costruzione, nell'ambito di un impianto esistente, di celle per l'incremento della capacità di conservazione della carne e di un impianto di trattamento dei sottoprodotti della lavorazione sono ammissibili (cfr. medesimi riferimenti di cui sopra, rispettivamente punti 4 e 5).*

*Gli investimenti relativi a:*

- *impianti a protezione dell'ambiente (macchine lavaggio scarpe, guanti, grembiuli, coltelli)*

- *impianti idranti per adeguamento alle norme di sicurezza*

- *impianti per la produzione di acque e vapore di processo*

- *impianto di depurazione,*

*sono ammissibili se finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale in base alle norme ISO 14000 (cfr. medesimi riferimenti di cui sopra, punto 3).*

**D. (B. Carige)** Si presenta il caso di un'impresa che intende realizzare e gestire un portale Internet che organizza e offre, in maniera nuova e semplice, informazioni, consulenze, risposte, consigli, vendite di prodotti e servizi relativi al pianeta del verde: fiori, piante, natura, gastronomia, curiosità, arte. L'investimento attiene l'acquisto di attrezzature informatiche (hardware, stampanti, ecc.), del software necessario per attivare il portale attraverso il quale opererà l'impresa, nonché una serie di interventi - da realizzare a mezzo di commesse interne - tesi all'adeguamento ed al perfezionamento del software alle esigenze operative. Sulla base di quanto sopra esposto si richiede in quale settore di iscrizione INPS dovrebbe essere inquadrata l'impresa.

**R.** *Si ritiene che l'attività prospettata dall'impresa sia da inquadrare nel settore del commercio elettronico e che, pertanto, la stessa possa essere presa in considerazione nell'ambito del settore "commercio".*

**D. (B. CIS)** Sono stati presentati diversi progetti d'investimento riguardanti la produzione di formaggi ovi-caprini, in particolare pecorini, che, data la peculiarità delle produzioni, non sempre sono riferibili esclusivamente a prodotti a marchio DOP/IGP. Si chiede se possano essere considerati ammissibili tutti gli investimenti, alla luce delle note metodologiche MIPAF del 7.3.2000, la cui portata non pare integralmente recepita dalla circolare n. 900315 del 14.7.2000 (si vedano al riguardo le valutazioni di competitività per il settore Latte e Derivati della citata nota MIPAF, e in particolare il punto 4 - Proposte: sbocchi e criteri di scelta degli investimenti, pagg da 13 a 15).

**R.** *Secondo quanto indicato nella "Nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato" redatta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il comparto lattiero-caseario sono ammessi tutti gli investimenti sia per i prodotti bufalini che per quelli ovi-caprini. Dal momento che la circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.6, richiama tale nota metodologica e le relative condizioni di ammissibilità senza alcuna restrizione o eccezione, il riferimento al solo comparto lattiero caseario bufalino, contenuto nella scheda sintetica allegata alla circolare medesima (cfr. allegato n. 4, lettera F, codici Istat 15.51.1 e 15.51.2, colonna b, punto 1) deve intendersi riconducibile ad un mero errore materiale.*

**D. (B. Napoli)** Si presentano iniziative nell'ambito delle quali l'immobile esistente, interessato direttamente (attraverso la realizzazione di opere aggiuntive e/o modificative) o indirettamente (acquisto di soli macchinari ed impianti) dal programma, è stato oggetto di richiesta di condono edilizio.

**R.** *I casi prospettati riguardano la rispondenza, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso dell'immobile oggetto (diretto o indiretto) del programma da agevolare. Nel caso in cui l'immobile sia interessato da una richiesta di condono edilizio e che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria sia un atto dovuto, tale rispondenza si intende sussistere qualora l'impresa abbia avanzato regolare domanda di condono, abbia interamente pagato la relativa oblazione e sia in possesso di una dichiarazione del comune o di una perizia giurata attestante l'inesistenza di vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria. Per quanto concerne l'applicazione ai bandi dal 2000 in poi, tali sussistenze devono essere comprovate entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.*

**D. (B. Napoli)** Si richiede se, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, per un programma di ampliamento, presentato a valere sul bando 2000 del "settore industria", relativo ad un'unità produttiva oggetto di precedente programma agevolato con altre provvidenze (Patti Territoriali, ecc.) e non ai sensi della L. 488, debbano considerarsi i medesimi criteri di cui al punto 5.1, lettera d) della circolare 900315 del 14.7.2000.

**R.** *No.*

**D. (M. Toscana)** Si prospetta il caso di un'impresa che opera nel campo della vigilanza privata, del trasporto valori e della contazione del denaro (cod. Istat 74.60.1). In particolare, nell'ambito dell'attività di vigilanza, si inserisce l'attività di controllo e monitoraggio a distanza, con eventuale intervento "on site" di guardie giurate dotate di mezzi mobili, effettuata dalla centrale operativa attraverso i più moderni sistemi di trasmissione. A fronte di tale servizio la società ha previsto l'acquisto di apparecchiature da installare presso il bene immobile o mobile di proprietà del cliente, che inviano alla centrale operativa il segnale di intrusione/rischio; ha previsto altresì l'acquisto di attrezzature "periferiche" veicolari o portatili, poste dunque a servizio dei mezzi di trasporto blindati o delle singole guardie giurate, per l'esercizio dell'attività precipua dell'impresa. Ciò

premessi, alla luce anche della particolare natura del servizio prestato dalla società richiedente le agevolazioni, si ritengono tali beni, seppur non stabilmente presenti presso l'unità produttiva oggetto degli investimenti (sede dell'attività con relativa centrale operativa) ammissibili alle agevolazioni in parola in quanto pertinenze della stessa unità produttiva, indispensabili allo svolgimento dell'attività di vigilanza esercitata dall'impresa.

*R. Le spese concernenti le apparecchiature da installare presso i clienti non possono essere considerate ammissibili in quanto inscindibili dal "prodotto" dell'impresa istante. Per quanto concerne le attrezzature "periferiche" veicolari o portatili a corredo dei veicoli o del personale dell'impresa da agevolare, purchè strettamente funzionali e pertinenti all'attività ammissibile, il parere è parimenti negativo, qualora tali attrezzature siano biunivocamente "dedicate" ad un cliente, è positivo nell'altro caso.*

**D. (M. Toscana)** Al punto 2.1. della circolare n. 900315 del 14.7.2000 si indica, fra gli altri, il contratto di locazione, anche finanziaria, tra gli atti attraverso i quali il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità dell'immobile dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma.

Poiché, nella maggior parte dei casi, il contratto di leasing immobiliare viene perfezionato prima ancora che la società di leasing abbia la piena disponibilità del bene, ai fini dell'accertamento della piena disponibilità del bene stesso, si ritiene in tali casi che oltre al contratto di locazione finanziaria l'impresa richiedente debba produrre, entro i termini di presentazione stabiliti, anche copia del compromesso di acquisto o del contratto di compravendita, registrati, stipulati tra il proprietario del bene e la società di leasing.

*R. Qualora l'immobile oggetto del programma di investimenti debba essere acquisito in locazione finanziaria, la prevista disponibilità dell'immobile stesso può essere comprovata da un contratto di acquisto, anche in forma preliminare, stipulato direttamente tra il proprietario e la società di leasing, ovvero, in forma preliminare, tra il proprietario e l'impresa che richiede le agevolazioni, attraverso il quale, in quest'ultimo caso, l'impresa stessa assume l'impegno ad acquistare per se o per persona da nominare.*

**D. (B. Napoli)** La normativa prescrive che, nel caso di erogazione per stato di avanzamento che riguardi opere murarie (tra le quali è compreso l'acquisto di un fabbricato preesistente), venga esibita perizia giurata di tecnico abilitato attestante la conformità delle opere realizzate (dell'immobile preesistente nel caso specifico) a concessioni, autorizzazioni o, per opere interne, a comunicazioni al Sindaco, di cui devono essere citati gli estremi. Nel caso in cui le opere siano state realizzate (in tutto o in parte) in difformità o in assenza di concessione e siano state oggetto di istanza di condono è previsto che la perizia attesti gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Tale dizione sembra comportare che, nel caso di esistenza di vincoli esercitati da Enti diversi dal Comune, essi debbano essere stati già rimossi dagli Enti medesimi, assimilandosi coerentemente la inesistenza dei vincoli alla loro avvenuta rimozione. Nel caso prospettato, che riveste particolare interesse per le iniziative del settore turistico-alberghiero, constatiamo che i tempi di esame da parte degli Enti esercitanti i vincoli sono spesso non compatibili con quelli di realizzazione dell'iniziativa. Si chiede, pertanto, di sapere se è possibile – ai fini di consentire l'erogazione, in presenza di vincoli che non siano stati già rimossi – considerare sufficiente la attestazione da parte del perito che essi possano ragionevolmente essere rimossi. Nella ipotesi che il Vs. parere fosse positivo, Vi preghiamo, tenuto conto della complessità della materia, di definire con precisione la formula che dovrebbe essere riportata nella perizia giurata.

*R. la possibilità di acquisire la perizia che attesti le condizioni di sanabilità di opere abusive è prevista nel presupposto che il rilascio della concessione in sanatoria da parte del Comune sia un atto dovuto, secondo le specifiche leggi che regolamentano la materia. In tal senso, pertanto, la perizia non può ritenersi efficace se, in relazione ad adempimenti a carico di altre Amministrazioni*

*o Enti, sussistono vincoli, non ancora rimossi, che impediscono comunque il rilascio della concessione comunale in sanatoria.*

**D. (Studio Finanziario)** Una impresa ha presentato un programma per la realizzazione di un nuovo impianto in provincia di Crotone finalizzato alla produzione di limoncello, mandarinello ed altre bevande simili. Sull'inquadramento e sull'ammissibilità di tale tipo di attività, il Comitato si è già espresso nella riunione dell'11.10.2000, in risposta ad un analogo quesito del Banco di Napoli (quesito n. 8.128), ritenendo inquadrabile l'attività stessa nella Classe ISTAT 15.91-Fabbricazione di bevande alcoliche distillate (whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.), con l'applicazione dei limiti e delle restrizioni previste per tali prodotti. Da un'attenta e puntuale analisi del ciclo produttivo tipico di tali prodotti, si è giunti alla determinazione di richiedere al Comitato un riesame della questione. Infatti, la parte principale del ciclo che caratterizza l'attività ed il prodotto, consiste nella estrazione dei cosiddetti "oli essenziali" (di limone, mandarino, ecc.), e cioè delle componenti aromatiche presenti nella parte più esterna della buccia dei frutti, e ciò avviene attraverso infusione in etanolo il quale, come solvente volatile, rappresenta il migliore mezzo per tale operazione. La componente alcolica non costituisce, pertanto, il prodotto dell'attività, bensì una materia prima impiegata come mezzo di estrazione degli oli essenziali stessi; l'infusione che ne deriva può essere impiegata tal quale in profumeria o in pasticceria, ovvero, con l'aggiunta di una fase acquosa zuccherina, per produrre il limoncello, il mandarinello, ecc.. Nel ciclo produttivo, quindi, non è presente alcuna delle fasi che caratterizzano un processo di distillazione o di produzione di alcool. L'inquadramento che appare più consono è quindi quello della Classe ISTAT 24.63-Fabbricazione di oli essenziali (fabbricazione di composti a base di oli essenziali e di prodotti aromatici naturali per profumeria e per l'alimentazione). Tale inquadramento, oltre ad apparire più pertinente, consentirebbe di non penalizzare un settore di attività volto alla valorizzazione di uno dei prodotti tipici del Mezzogiorno.

**R.** *Alla luce dei nuovi elementi acquisiti, si ritiene che l'attività in argomento, rispetto a quanto indicato in risposta al quesito n. 8.128 della raccolta, debba più propriamente essere inquadrata nella Classe Istat 24.63-Fabbricazione di oli essenziali. La risposta fornita nella riunione dell'11.10.2000 ad un analogo quesito del Banco di Napoli (quesito n. 8.128 della raccolta) è da intendere, pertanto, modificata come segue: Le "infusioni idroalcoliche" possono essere ricomprese nella Classe ISTAT 24.63-Fabbricazione di oli essenziali.*

**D. (Centrobanca)** Un'azienda ha presentato nel 4° bando domanda di agevolazioni per un nuovo impianto produttivo da realizzarsi in località Venafro (IS), ex obiettivo 1. Il programma non è stato agevolato per insufficienza di risorse finanziarie. L'azienda ha comunque realizzato ed ultimato il programma di investimenti comprando i macchinari ma, per problemi legati all'affitto del capannone produttivo ha dovuto trasferire la propria unità produttiva a 30 km. di distanza in provincia di Caserta. L'azienda ritenendo che la precedente domanda non agevolata sul 4° bando dovesse essere agevolata nella regione Molise, così da non perdere il beneficio della retroattività degli investimenti (e quindi l'agevolazione sull'intero programma), non ha presentato domanda (ai sensi del punto 11 della circolare n. 900315 del 14.7.2000) nei termini previsti per le aree dell'obiettivo 1, riservandosi di farlo nei termini previsti per le aree del centro-nord. Tuttavia, è possibile per questa azienda presentare domanda entro i termini previsti per il centro-nord, pur essendo stato il programma realizzato in Campania?

**R.** *La domanda originaria in oggetto, presentata a valere sulla graduatoria della regione Molise del 4° bando, non può avvalersi delle disposizioni di cui al punto 11 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 in quanto le stesse, per esplicita previsione comunitaria, possono applicarsi esclusivamente ai programmi che non abbiano modificato la configurazione già oggetto di istruttoria e che non siano stati interessati da alcuna modifica. La variazione dell'ubicazione in altra regione (dal Molise alla Campania) costituisce indubbiamente una variazione sostanziale che risulta incompatibile con le richiamate disposizioni. D'altra parte, qualora l'iniziativa fosse stata*



*agevolata nel 4° bando, la modifica in corso d'opera da una regione all'altra sarebbe stata causa di revoca delle agevolazioni, così come chiarito dal Comitato nella riunione del 6.2.97 in risposta ad un quesito San Paolo (n. 9.1.89 della raccolta).*

**D. (B. Napoli)** In merito alle poste di bilancio utilizzabili ai fini dell'apporto di mezzi propri utile ai fini dell'indicatore I1, il punto 6.2 della circolare 900315 del 14 luglio 2000 precisa che “gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, anche mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del modulo di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario”. Secondo l'interpretazione di questa Banca Concessionaria, tra gli utili, cui si fa riferimento, sono compresi anche quelli prodotti negli esercizi precedenti. Si chiede conferma di tale interpretazione.

**R.** *Al punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14.7.2000, le parole “relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda” si riferiscono al bilancio approvato o alla dichiarazione dei redditi presentata e non agli utili di bilancio. Si concorda, pertanto, con l'interpretazione della banca.*

**D. (San Paolo-Imi)** I Consorzi ASI fatturano alle ditte, in genere, separatamente dalla vendita del terreno, i costi sostenuti inerenti l'attività di esproprio e amministrativa. Tali costi sono da considerare ammissibili?

**R.** *Trattandosi di costi strettamente connessi all'acquisto del suolo, considerata la natura e le finalità dei Consorzi di industrializzazione, si ritiene che gli stessi possano essere ricompresi tra le spese ammissibili, purchè capitalizzate.*

**D. (Centrobanca)** Un'azienda ha presentato un programma d'investimento, a valere sul 3° bando, riguardante la realizzazione di una società di servizi classificata con il codice ISTAT '91 SZ-S3-3 “Assistenza ad acquisti ed appalti”. Tra le spese proposte per l'agevolazione, la ditta ha inserito una “Stazione Totale”, attrezzatura ammessa, in via preventiva, ai benefici dall'istituto scrivente. Nel dettaglio, così come poi emerso dalle risultanze del collaudo tecnico effettuato presso l'unità produttiva, trattasi di uno strumento opto/elettronico utilizzato per i rilievi plano/altimetrici di campagna (con i metodi della topografia) e, quindi, destinato ad attività di raccolta dati da svolgersi in via esclusiva all'esterno della sede aziendale. Si sottolinea, inoltre, che all'interno dello stesso programma d'investimento, la ditta ha proposto alle agevolazioni programmi software per l'elaborazione dei dati stessi ed una serie di periferiche hardware (plotter e stampanti) per la restituzione su supporto cartaceo o simile. Si chiede l'ammissibilità alle agevolazioni dello strumento topografico anzidetto.

**R.** *Si ritiene che le norme agevolative non escludono di agevolare la stazione totale di cui al quesito, a condizione che essa venga utilizzata esclusivamente per le finalità proprie dell'attività agevolata.*

**D. (B. Sicilia)** In sede di accertamento tecnico finale è emerso che tra le “produzioni effettive” – non previste in istruttoria – è stata inserita quella relativa a 125 mc di calcestruzzo semiumido atto alla realizzazione di manufatti che, per le loro particolari caratteristiche e dimensioni, non possono essere costruiti in fabbrica. Inoltre, l'impasto preparato nella prima fase in cantiere per il tipo di consistenza (semiumida) non può essere condotto a destinazione attraverso normali betoniere, idonee soltanto al trasporto di normale calcestruzzo. Per realizzare tale composto viene utilizzato un “miscelatore planetario” a regime forzato, dotato di pale rotanti in senso orizzontale che, attraverso l'aggiunta di una piccola quantità di acqua fornisce lo speciale impasto nello stato ottimale per un raggio di azione di 80 km oltre che per una durata di circa tre ore. Va evidenziato che quanto sopra viene messo in atto dalla società con l'ausilio dell'autocarro Mercedes-Benz mod. 3243/54, nel

quale è stato installato il predetto “miscelatore planetario” ed il gruppo elettrogeno che lo alimenta. Tale autocarro, pertanto, oltre ad essere utilizzato in cantiere – per il tramite della gru di cui è dotato – per la movimentazione di particolari pezzi di considerevole peso e dimensione, viene impiegato anche per il trasporto in conservazione condizionata dell’impasto semiumido durante tutto il trasporto. Premesso che, comunque, l’autocarro non presenta caratteristiche di “mezzo speciale” e che, pertanto, non risulta fornito di alcuna omologazione, si chiede di conoscere se lo stesso (del costo complessivo di L. 303.500.000 compresa la gru ed escluso il “miscelatore planetario”) tenuto conto del particolare utilizzo ed in relazione alla specifica natura della produzione posta in essere, possa essere ammesso alle agevolazioni.

**R.** *Si ritiene che l’autocarro di cui al quesito non goda del requisito di ammissibilità, in quanto non è collegato solidamente ed in maniera permanente al miscelatore planetario, all’interno del quale interviene la trasformazione del prodotto, ed ha pertanto una propria autonoma funzionalità di mezzo di trasporto targato.*

**D. (M. Umbria)** La Circolare n. 1054119 del 25.10.2000, al punto 2, lettera b) relativo al settore dell’olio d’oliva, prevede che per poter agevolare un investimento inquadrabile nella tipologia “nuovo impianto o ampliamento”, ai fini del rispetto del divieto di aumentare la produzione totale, l’azienda deve chiudere un altro proprio impianto o quanto meno, ridurne la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata; tale correlazione dovrà essere opportunamente comprovata dall’impresa interessata o rilevata dalla banca concessionaria attraverso il registro dei frantoiani e giustificata in modo puntuale dal punto di vista tecnico ed economico. L’azienda può comprovare alla data di presentazione del Modulo di domanda la disponibilità dell’impianto da chiudere sulla base dei seguenti atti o contratti registrati o rilevabili da documenti di contabilità ufficiali:

- Proprietà dell’azienda e dell’impianto
- Acquisto di un ramo d’azienda
- Affitto

Con riferimento alle prime due ipotesi potrà verificarsi il caso che il passaggio di proprietà avvenga dopo la data utile per l’iscrizione annuale al Registro stesso la quale sarebbe rilevabile, quindi, in capo al venditore. Nell’ultima ipotesi l’iscrizione al registro dei frantoiani sarà in capo al locatario.

Si ritiene che in questi casi la disponibilità possa essere comprovata anche sulla base di una scrittura privata (non registrata) di acquisto degli impianti di molitura indicati sul registro dei frantoiani accompagnata da una fattura quietanzata e dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cessazione dell’attività da parte del venditore.

**R.** *Esclusa l’ipotesi dell’affitto, non valida ai fini di cui si tratta, la disponibilità dell’impianto da chiudere, per evitare evidenti facili aggiramenti della norma, non può che essere comprovata attraverso un atto di acquisto registrato e trascritto.*

**D. (M. Umbria)** Nel settore dell’olio d’oliva, in riferimento alla determinazione della capacità produttiva massima degli impianti dell’impresa in un’unica regione attraverso l’iscrizione al registro dei frantoiani, si presenta il caso di aziende proprietarie di impianti di molitura che non risultano iscritte a tale registro a causa di inattività temporanea. Si ritiene che questo non consenta l’agevolabilità delle iniziative proposte in quanto non risulta possibile verificare il rispetto delle prescrizioni previste della normativa.

**R.** *Si concorda con l’opinione della banca*

**D. (M. Umbria)** Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, ed in particolare al settore “ortofrutta” per il quale, secondo quanto indicato nella circolare n. 900315 del 14.7.2000, sono consentiti gli “investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote”. Si chiede se sia ammissibile la

realizzazione di un nuovo impianto da parte di una nuova impresa, anche alla luce della risposta al quesito della riunione dell'11 ottobre 2000.

**R.** *La condizione di ammissibilità richiamata nel quesito (cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, codici Istat 15.32 e 15.33, colonna b, punti 4 e 5) deve intendersi disgiuntamente riferita alla ristrutturazione o all'incremento della capacità di trasformazione, ivi compresi, quindi, in questa seconda ipotesi, i nuovi impianti.*

**D. (B. Sardegna)** Una società, utilizzando grano duro, intende produrre un alimento precotto denominato "bourgour" o "burgur", essenzialmente riconducibile a un "grano duro precotto e spezzato". La produzione avviene mediante un procedimento di cottura idrotermica a pressione di vapore denominato "parboilizzazione" che utilizza speciali autoclavi. La stessa società, con lo stesso procedimento, intende produrre anche altri cereali e legumi precotti (mais, cereali, soia, fagioli, legumi, ecc.) ed inquadra dette produzioni nel codice ISTAT 15.89.2 "Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi". La stessa evidenzia che i prodotti che andrà a realizzare, innovativi sia sul mercato italiano che su quello europeo, si sostanziano in alimenti simili alle "paste alimentari" e al "cuscus" di cui al codice ISTAT 15.85. Evidenzia inoltre che i prodotti non debbono essere ricondotti al codice ISTAT 15.61 "molitura e altre lavorazione delle granaglie" in quanto la società non effettua una molitura dei cereali o una generica lavorazione ma una vera e propria "precottura" e successiva rottura del chicco in due o tre frazioni, procedimento che consente di ottenere un alimento "precotto" simile, come detto, alle "paste alimentari" e che può essere utilizzato dal consumatore finale come succedaneo di queste ultime necessitando infatti di sola cottura in acqua bollente per 10-15-20 minuti. Questa banca ritiene di poter aderire all'inquadramento offerto dalla società istante (15.89.2 o in alternativa 15.85) ma chiede conforto operativo in relazione alle difficoltà di enucleare la concreta e complessiva portata delle tre classi di classifica ISTAT citate. Tutto ciò considerando che l'iniziativa proposta non comporta un sostanziale incremento di capacità molitoria (salvo per la limitata attività di spezzatura dei chicchi precotti in due o tre frazioni), che viene a realizzarsi un prodotto (innovativo) per il quale pare sussistere ampio mercato, che viene a realizzarsi un prodotto succedaneo ad altri (paste alimentari) la cui produzione è incentivata.

**R.** *Si ritiene che l'attività richiamata nel quesito possa essere inquadrata nella sottoclasse Istat 15.89.2- "Fabbricazione di alimenti precotti, di minestre e brodi".*

**D. (B. Napoli)** Una ditta presenta nel bando del 2000 una domanda di agevolazioni relativa alla realizzazione (nuovo impianto) di uno stabilimento per la lavorazione di carni bovine. Il business-plan presentato prevede anche investimenti finalizzati a:

a) aumento della capacità di conservazione, da ottenersi mediante confezionamento dei prodotti in "vaschetta in atmosfera modificata (ATM)" e/o come "anatomici sottovuoto", o, infine attraverso la trasformazione in bresaola;

b) implementazione del sistema di etichettatura dei prodotti, con il riportare nell'etichetta oltre alle norme comportamentali legate all'utilizzo dell'alimento, anche le modalità di conservazione una volta aperte le confezioni".

Si chiede di conoscere se le tecniche riportate sub a), possano essere intese ad aumentare la capacità di conservazione del prodotto e, in caso di risposta affermativa, se siano agevolabili tutti gli investimenti relativi al nuovo impianto o solo quelli strettamente attinenti alle linee di confezionamento sub a) e ai sistemi di etichettatura di cui sub b).

**R.** *Le lavorazioni indicate alla lettera a) del quesito possono essere intese ad aumentare la capacità di conservazione del prodotto; tuttavia, sia queste che quelle indicate alla lettera b) dello stesso quesito possono essere agevolate nell'ambito di un impianto esistente, ovvero anche nell'ambito di un nuovo impianto, ma limitando l'ammissibilità alle sole relative spese e a condizione, tuttavia, che vengano rispettati i criteri indicati al punto 2.7 della circolare n. 900315 del 14.7.2000.*

**D. (B. Napoli)** Una ditta presenta domanda di agevolazioni per la legge 488/92 – 8° bando, relativa alla realizzazione (nuovo impianto) di uno stabilimento destinato alla lavorazione di cacciagione (sono indicati esemplificativamente fagiani, pernici, cinghiali, alci, cervi) . Il ciclo parte da materia prima costituita da carcasse – provenienti per lo più da paesi extra-comunitari, che non hanno subito alcun tipo di lavorazione preliminare. Tale materia subirà lavorazioni tipiche del settore delle carni, fino al confezionamento in sottovuoto. Si chiede di conoscere se il settore possa essere considerato ammissibile alle agevolazioni.

**R.** *I prodotti indicati nel quesito devono essere inquadrati, a seconda dei casi (volatili o non volatili) nei codici 15.11.1, 15.11.2, 15.12.1, 15.12.2 o 15.13, con l'applicazione delle relative limitazioni.*

**D. (B. Napoli)** Una società ha presentato un programma relativo ad attività di servizi assimilabili ad attività cartografiche, rilievi topografici nonché ad alcune tipologie di controlli non distruttivi (prove ultrasoniche su calcestruzzo). Tutte le citate attività:

risultano ammissibili, con riferimento ai codici Istat 74.20.4 e 74.30

non possono prescindere, per la loro natura, da operazioni di rilevazione dati all'esterno dell'unità produttiva. La predetta rilevazione dati è seguita da una fase di elaborazione dati che in alcuni casi avviene totalmente nell'attrezzatura utilizzata per la rilevazione in altri casi è completata in attrezzature ubicate nella citata unità produttiva.

Pertanto, con riferimento alle specifiche attività di cui sopra, poiché i relativi cicli produttivi non possono prescindere dall'utilizzo di attrezzature portatili per la rilevazione/elaborazione dei dati, si ritiene che le stesse siano ammissibili ai benefici di cui alla legge 488/92.

**R.** *Si concorda con il parere espresso dalla banca, nel presupposto che le attrezzature portatili in argomento, in quanto non utilizzabili per finalità diverse da quelle dell'attività agevolata, costituiscano una diretta pertinenza dell'unità produttiva nella quale è realizzata l'iniziativa che fruisce del beneficio.*

**D. (B. Sicilia)** In caso di presentazione contestuale del Modulo di domanda e della Scheda Tecnica riportanti l'importo delle spese ammissibili differente – in particolare l'importo della Scheda Tecnica superiore a quello del Modulo di domanda – si chiede di sapere qual è l'importo che prevale, tenuto anche conto che dal resto della documentazione si desume che l'importo esatto sia quello indicato nella Scheda tecnica.

**R.** *Considerata la contestualità della presentazione, si ritiene che prevalga l'importo riportato nella Scheda Tecnica e nel resto della documentazione e che l'importo riportato nel Modulo di domanda costituisca un errore materiale, e quindi formale.*

**D. (B. Napoli)** Disponibilità dell'immobile sede dell'investimento - Una Società ha presentato domanda di agevolazione esibendo ai fini della disponibilità dell'immobile, un contratto di comodato stipulato il 31.10.2000 e recante, nella stessa data, autentica delle firme a cura di funzionario comunale, poi registrato il 21.11.2000 presso l'Ufficio del Registro. Sia la Società comodante sia quella comodataria fanno capo alla stessa compagine societaria. In sostanza, a parere di questa Banca Concessionaria, la situazione sopra descritta determina nei fatti la disponibilità concreta dell'immobile oggetto dell'investimento da realizzare (nuovo impianto), anche se la forma non rientra tra le fattispecie definite dalla normativa, in particolare per quanto relativo alla data certa che pure risulta attribuita all'atto ancorché non nei modi prescritti.

**R.** *Il requisito della registrazione degli atti/contratti deve già sussistere entro il termine finale di presentazione delle domande, con l'unica eccezione degli atti/contratti la cui registrazione avviene tramite un pubblico ufficiale abilitato alla registrazione stessa e che possono essere registrati entro i trenta giorni successivi a tale termine. Entro i prescritti termini, in assenza dell'atto/contratto registrato, può essere acquisita la prova dell'avvenuto deposito dell'atto/contratto stesso presso*

*l'Ufficio del Registro, concernente nel timbro e nella data di accettazione dell'Ufficio riportato sulla copia dell'atto/contratto, ovvero in una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'impresa attestante gli estremi (data e numero) del deposito.*

**D. (M. Centroitalia)** Il caso in questione concerne la realizzazione di spese collegate a impianti eolici da parte di un'azienda operante nel settore della produzione di energia elettrica. In particolare l'impianto citato, del costo di diversi miliardi, permette la produzione di energia elettrica, tramite lo sfruttamento del vento. Detto impianto permette di convogliare la corrente elettrica prodotta dagli autogeneratori mediante un cavidotto in una cabina di trasformazione da 20.000 V. a 150.000 V., realizzata interamente a spese dell'azienda operatrice, ma la metà della stessa deve essere donata alla società proprietaria della rete nazionale che impone i requisiti di costruzione della cabina in questione. Da questa cabina la corrente viene allacciata alla rete nazionale. L'ammontare delle spese di allaccio da pagare alla società proprietaria della rete nazionale viene determinato ai sensi del capitolo IV - punto 7 della deliberazione 14.12.93 della Giunta del Comitato Interministeriale prezzi pubblicato sulla G.U.R.I. del 24.12.93 n. 301 dal Gestore Unico Nazionale. In considerazione di quanto sopra la ns. Banca ritiene la spesa di allaccio ammissibile alle agevolazioni di legge in quanto indispensabile al completamento del ciclo produttivo.

*R. Le spese di allacciamento alla rete nazionale sono ammissibili a condizione che l'allacciamento medesimo sia indispensabile per consentire all'impresa di svolgere l'attività agevolata; in tal caso esse sono da inserire tra le spese relative alle infrastrutture specifiche. Le spese relative alla cabina elettrica, invece, non si ritengono ammissibili in quanto riferite ad un bene del quale l'impresa istante non ha la titolarità per il quinquennio successivo alla data di entrata in funzione.*

**D. (B. Intesa-M. Lombardo)** A seguito di richieste pervenute da più parti (imprese di servizi, ordini professionali ed associazioni di categoria) in ordine all'ammissibilità delle spese per opere murarie, si sottopone un quesito concernente quanto riportato al punto v) dell'allegato n. 7 di cui alla circolare esplicativa n. 900315 del 14.7.2000. In detto punto si fa presente che le spese relative agli immobili adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi, possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri industriali. Si ritiene che quanto indicato debba essere interpretato assumendo per le spese relative ai suddetti immobili i normali valori di costruzione vigenti per la stessa tipologia di immobile in area industriale.

*R. Si concorda con l'interpretazione della Banca.*

**D. (San Paolo-Imi)** Il punto 10.1 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 stabilisce che l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede, a pena della revoca delle agevolazioni, ad inviare alla banca concessionaria, "entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale", fino all'esercizio sociale successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio rappresentante legale o da un suo procuratore speciale redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 33a, 33b e 33c, fornendo informazioni sullo stato di avanzamento del programma e su eventuali "scostamenti" degli indicatori. Si richiede in proposito se per "entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale" debba intendersi "entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di chiusura di ciascun esercizio sociale", essendo nella specie richieste dichiarazioni riguardanti elementi definiti ufficialmente solo successivamente a tale momento.

*R. Si conferma che l'invio della dichiarazione di cui al punto 10.1 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 deve avvenire entro 60 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale, con riferimento a tutte le informazioni richieste, ancorchè, per alcune di esse legate all'approvazione del bilancio, in forma provvisoria.*

**D. (B. CIS)** Contributo di allacciamento per l'utilizzo di ponti radio E stata presentata una domanda per un'iniziativa riguardante la produzione di programmi televisivi destinati alle comunità residenti all'estero; la trasmissione del segnale avverrà via satellite. Il programma di spesa presentato prevede, oltre alle altre immobilizzazioni, spese per investimenti fissi relative ad un contratto per l'utilizzazione degli impianti di terra e satellitari di proprietà di British Telecommunications, destinati alla trasmissione del segnale dell'emittente stessa. Si tratta sostanzialmente di ponti radio che consentono la trasmissione dei segnali su tutto il territorio europeo con previsione di diffusione anche a quello americano. Il contratto prevede un contributo di allacciamento per un utilizzo quinquennale. E' previsto inoltre il pagamento di canoni annui in relazione all'utilizzo. Considerata la natura dell'investimento, che non trova puntuale riferimento nella normativa, si ritiene che la spesa relativa al contributo di allacciamento sia assimilabile ad analoga spesa per la fornitura di energia elettrica, e, tenuto conto che la sua funzione si esplica per almeno 5 anni, sia interamente ammissibile. Non si ritengono invece ammissibili le spese per i canoni annui, peraltro costi non capitalizzati. Si chiede conferma sulla condivisione della nostra valutazione.

**R.** *Si concorda con le valutazioni della Banca.*

**D. (M. Umbria)** Si presenta il caso di una nuova società di servizi la cui attività principale consiste nello svolgimento di corsi di "guida sicura" di veicoli stradali. La formazione è rivolta sia a motociclisti, autisti di auto e camion sia ad imprese di trasporto; queste ultime in relazione alla selezione per l'assunzione di personale. I corsi comprendono materie teoriche (es. cinematica), materie tecniche, quali lo studio di moderni apparati e sistemi di sicurezza attiva e passiva, prove pratiche su apposita superficie attrezzata. Si precisa che obiettivo dei corsi, non è il conseguimento della patente di guida (ISTAT 80.41.0), ma l'acquisizione di conoscenze teoriche e abilità pratiche volte a garantire la massima sicurezza nella conduzione degli autoveicoli con specifico riferimento alla gestione di situazioni di emergenza ed alla guida in presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse. Il programma di investimenti comprende un immobile ad uso ufficio, aule, officina per lezioni tecniche, una superficie attrezzata per lezioni pratiche (pista) ed autoveicoli non targati necessari per le prove pratiche. Si chiede se l'investimento proposto possa essere inquadrato tra le attività di cui al codice ISTAT 80.30.3 "scuole e corsi di formazione speciale".

**R.** *No. Tale attività non trova alcun riscontro tra quelle ammissibili.*

**D. (M. Toscana)** Si presenta il caso di un'azienda che presenta domanda per un progetto insistente sulla stessa unità produttiva di un precedente programma di "ampliamento" già agevolato. Per il precedente programma (trattandosi di progetto misto) l'azienda ha già richiesto ed ottenuto n. 2 erogazioni per la parte realizzata in via ordinaria; viceversa non ha ancora fatto richiesta della prima erogazione per la parte da realizzare con il sistema della locazione finanziaria. L'art. 2, punto 3 del Regolamento stabilisce che in presenza di un programma già agevolato (salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa) non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'art. 7 comma 1, per stato di avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso. A sua volta, il punto 5.1 della circolare MICA n. 900315 del 14/7/2000 stabilisce che il divieto vige comunque fino a quando la banca concessionaria non abbia inserito il programma già agevolato nell'elenco di cui al successivo punto 7.1 per l'erogazione della prima quota per stato di avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del programma stesso. Si ritiene che, con riferimento alla *ratio* della normativa, gli eventuali progetti misti debbano essere valutati, a questi fini, nella loro globalità, come del resto previsto all'art. 8, punto 1, sub c1) per le ipotesi di revoca. Viceversa, potrebbe

verificarsi il caso paradossale di un'azienda che abbia magari integralmente realizzato gli investimenti diretti (ed ottenuto le relative erogazioni), ma che questi nella loro globalità rappresentino meno del 33% (nell'ipotesi di tre quote) del programma complessivo.

Si richiede conferma in tal senso.

**R.** *Si concorda con l'interpretazione della Banca.*

**D. (Assilea)** Un'impresa ha presentato una domanda sul 4° bando relativa ad un programma "misto", comprendente l'acquisizione in locazione finanziaria di un immobile attraverso un unico contratto di locazione in data 30.3.98; tale domanda è stata agevolata. La consegna dell'immobile è avvenuta lo stesso 30.3.98, come certificato dal relativo verbale di consegna e collaudo, timbrato e sottoscritto per benestare ed accettazione da parte dell'impresa cliente. Tale immobile non ha visto una parte venditrice essendo già di proprietà della stessa Società di locazione finanziaria, in quanto riveniente da precedente locazione effettuata da terzo e distinto cliente; la fattura relativa all'acquisto reca pertanto una data incompatibile con le condizioni di ammissibilità delle spese valide per il quarto bando. Si chiede se in sostituzione della sopracitata fattura, nel caso specifico, possa essere preso come documento sostitutivo il verbale di consegna e collaudo, firmato dalla ditta cliente, che oltre ad attestare la data di ultimazione dell'investimento (art. 6, comma 10 del D.M. 20.10.95 n. 527) attesti quanto di norma definito con la fattura originaria. Si evidenzia che l'immobile originariamente acquistato dalla società di leasing e concesso ad altro soggetto non è stato oggetto di precedenti agevolazioni nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda e che l'operazione di rilocazione non è, ovviamente, configurabile come operazione di leasing back.

**R.** *L'attenta lettura della normativa non consente una simile interpretazione.*